

Atto di impugnazione, diritto di difesa ed offese al giudice

Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall'ordinamento con norme di rango costituzionale nell'interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa (Nel caso di specie, in un proprio atto giudiziario l'avvocato aveva scritto: "...la supina presa di posizione da parte del Giudice dell'esecuzione a favore del debitore...". In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

[massima ufficiale]

Non sussiste rapporto di specialità fra gli artt. 52 ("Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive") e 53 ("Rapporti con i magistrati") del codice deontologico, giacché il secondo delimita l'ambito etico nel quale devono estrinsecarsi i rapporti fra avvocati e magistrati, mentre il primo individua una specifica violazione dei canoni comportamentali di dignità e decoro, che potrebbe essere commessa anche per il tramite della scrittura: in presenza dei necessari presupposti di fatto, l'utilizzo delle "espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio" ben può comportare la violazione di entrambe le norme.

[massima ufficiale]

Nell'ambito della propria attività difensiva, l'avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con ogni rigore utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone e ciò massimamente nella fase dell'impugnazione, atto diretto a criticare anche severamente una precedente decisione giudiziale e ciò rappresentando con la maggiore efficacia possibile la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Tuttavia, il diritto della difesa incontra un limite insuperabile nella civile convivenza, nel diritto della controparte o del giudice a non vedersi offeso o ingiuriato: soggetti nei confronti dei quali non devono essere utilizzate espressioni dirette consapevolmente ad insinuare la esistenza di condotte illecite o la violazione del fondamentale dovere di imparzialità, dovendosi mantenere con il giudice un rapporto improntato a dignità e decoro sia con riferimento alla persona del giudicante che al suo operato e alla funzione esercitata.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Losurdo), sentenza del 27 settembre 2018, n. 113 (pubbl. 7.2.2019)

NDR: per approfondimenti si veda VIOLA, [Diritto di difesa \(voce\)](#), Istituti di Procedura Civile.

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Michele SALAZAR	Presidente f.f.
- Avv. Carla SECCHIERI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Celestina TINELLI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 2/10/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Anna Losurdo;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Il presente giudizio disciplinare trae origine dalla nota, inviata il 16.01.2014 al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara dal Presidente del Tribunale di Pescara "per le valutazioni di competenza", contenente una memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata dall'avvocato [RICORRENTE] nell'ambito del giudizio n.r.g. [OMISSIS]. All'anzidetta nota era allegata altra nota inviata al Presidente del Tribunale dalla Dott.ssa [ESPONENTE], Magistrato in servizio presso il Tribunale di Pescara, con la quale era stato denunciato l'uso di espressioni non conformi ai canoni di deontologia forense da parte dell'avvocato [RICORRENTE].

Il COA, con lettera trasmessa a mezzo pec del 7.2.2014, informò l'avvocato [RICORRENTE] degli accertamenti preliminari in ordine alle presunte violazioni disciplinari; l'avv. [RICORRENTE] presentò le proprie deduzioni con riferimento a fatti diversi da quelli oggetto della segnalazione, dolendosi del comportamento persecutorio a suo dire posto in essere dal COA nei suoi confronti.

Il COA, non reputando di poter archiviare l'esposto, in data 03.04.2014 deliberò la formale apertura del procedimento disciplinare a carico dell'avvocato [RICORRENTE] per la *"violazione degli artt. 5 e 53 del CDF, per aver violato il dovere di improntare il rapporto con il giudice della sezione civile del Tribunale di Pescara, dott.ssa [ESPONENTE], a decoro e rispetto per la funzione giurisdizionale, scrivendo in un proprio atto defensionale "la supina presa di posizione da parte della autorità preposta giudiziaria (Giudice dell'esecuzione dott.ssa [ESPONENTE])" a favore della "posizione assunta da parte del debitore", nonché di "essere stato costretto a sostenere un continuo esborso personale dal 1986 al 2013 per l'intera attività svolta a favore della sua assistita e contro il [TIZIO], ma per il Giudice dell'esecuzione dott.ssa [ESPONENTE] tutto questo non ha alcun significato, così come non è stato mai considerato in altre sedi giudiziarie nel tempo"*.

In Pescara, in data 19 e 20 settembre 2013

In data 19.05.2014 l'avv. [RICORRENTE] presentò a mezzo posta elettronica certificata una memoria in sua difesa sostenendo che: le frasi di cui alla incolpazione erano scriminate in quanto rientranti nel diritto di critica avverso i provvedimenti giurisdizionali; l'apposizione della data in calce al provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aveva disposto la sospensione dell'esecuzione inaudita alter parte non era un errore materiale, ma al massimo "errore" commesso per altri motivi; la frase relativa alla mancata remunerazione per aver svolto una ingente attività professionale era da ritenersi mero sfogo personale; il Giudice dell'esecuzione, dott. [ESPONENTE] non aveva adottato provvedimento ex art. 89 c.p.c.; l'art. 11 della vecchia legge professionale ancora dispone che "gli scritti difensivi non possono costituire oggetto di procedimento disciplinare, se non nel caso di palese strumentalizzazione ed allorquando la stessa sia rivolta contro un corpo dello Stato; l'art. 15 della vecchia legge professionale ancora dispone "che gli avvocati

sono sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero di Grazia e Giustizia che lo esercita attraverso i Procuratori Generali della Corte di cassazione”

Il COA, esperita la istruttoria dibattimentale disciplinare, ritenne che le frasi utilizzate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. fossero intrinsecamente sconvenienti e offensive, non solo se lette autonomamente, ma ancor di più se lette nell’ambito del contesto giudiziale nel quale erano state usate e che avessero travalicato i limiti della scriminante del diritto di critica del provvedimento adottato dal giudicante.

Pertanto, il COA ritenne che l’avvocato [RICORRENTE] nell’utilizzare le frasi di cui al capo di incolpazione avesse violato le previsioni di cui agli artt. 5 e 53 del CDF limitatamente alle seguenti espressioni: “la supina presa di posizione da parte della autorità preposta giudiziaria (Giudice dell’esecuzione dott.ssa [ESPONENTE])” a favore della “posizione assunta da parte del debitore”, assolvendo l’incolpato per le restanti espressioni usate e comminandogli la sanzione della censura.

L’avvocato [RICORRENTE], con ricorso depositato in data 09.12.2014, ha proposto tempestiva impugnazione avverso la decisione del COA di Pescara, chiedendone l’annullamento per violazione di legge in esito agli artt. 15 e 39 R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 convertito in L. 22.01.1934, n. 36, difetto di giurisdizione per arbitraria avocazione di materia non suscettibile di valutazione in sede disciplinare, abuso di potere per straripamento dell’attività riservata al COA e concludendo per il conseguenziale proscioglimento.

All’esito del dibattimento, il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

MOTIVAZIONE

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Nel proprio provvedimento, il COA di Pescara ha correttamente rigettato le eccezioni concernenti: l’assenza della potestà disciplinare in capo al Consiglio dell’Ordine; la non censurabilità degli scritti difensivi; l’erroneità dell’opinione che frasi contenute in atti difensivi, non cancellate con provvedimento giudiziale ex art. 89 c.p.c., possano essere censurate in altro procedimento e segnatamente in quello disciplinare.

Gli stessi argomenti sono stati riproposti dal ricorrente a sostegno della impugnazione.

L’avv. [RICORRENTE], infatti, innanzitutto ha dedotto che la pronuncia resa in sede disciplinare altro non rappresenterebbe che una valutazione incidentale e prodromica rispetto a collaterali giudizi civili (e/o penali).

Inoltre, il COA avrebbe erroneamente interpretato ed applicato la previsione di cui all’art. 38 del RDL 1578/1933 in quanto la predetta disposizione non legittima né un avvocato né una parte privata a presentare un esposto in materia disciplinare dovendosi, correttamente, interpretare il dettato normativo in maniera restrittiva e cioè ammettendosi

che il procedimento disciplinare possa essere iniziato di ufficio ovvero su richiesta del Pubblico Ministero ovvero su ricorso dell'interessato ove per interessato deve intendersi "l'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare, cioè l'incolpato".

Infine, il ricorrente sostiene che le violazioni deontologiche addebitategli siano del tutto inconsistenti ed insussistenti sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.

Orbene, l'art. 38 del R.D.L. 1578 del 1933 prevedeva che "gli avvocati ed i procuratori che si rendano colpevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare".

La competenza in materia disciplinare, dopo le modifiche apportate al suddetto RDL dal d. lgs. 369 del 1944, dal d. lgs. 382 del 1944 ed infine dal d. lgs. n. 72 del 1946, apparteneva al Consiglio dell'Ordine che tiene l'albo in cui il professionista è iscritto quanto al Consiglio dell'Ordine nel cui ambito territoriale è avvenuto il fatto per cui si procede. La competenza dei COA è rimasta ferma anche dopo l'art. 3, comma 5 del D.L. 138 del 2011, che ha operato la delegificazione dei vigenti ordinamenti professionali e previsto l'adozione di un regolamento per la devoluzione della potestà disciplinare ad organi istituiti ad hoc e diversi dai Consigli dell'Ordine.

Infine, la legge professionale 247 del 2012, ha attribuito la competenza in materia disciplinare ai Consigli distrettuali di disciplina. Nelle more della loro istituzione ha trovato applicazione la previsione di cui all'art. 65, comma 1, per cui "fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario ed in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate".

I regolamenti del CNF nn. 1 e 2 del 21.2.2014 in materia di procedimento disciplinare e di elezione dei consigli distrettuali di disciplina sono entrati in vigore il 1 gennaio 2015.

Per tutto quanto innanzi detto, sussiste nel caso in esame la competenza in materia disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara atteso che la deliberazione impugnata è stata adottata il 2.10.2014.

Del tutto prive di fondamento sono le eccezioni di improcedibilità dell'azione disciplinare, di presunta nullità sia del procedimento disciplinare che della pronuncia, per difetto di legittimazione all'invio della comunicazione contenente fatti disciplinarmente rilevanti a carico di avvocato da parte di magistrato, per la errata interpretazione ed applicazione della previsione di cui all'art. 38 del R.D.L. 1578 del 1933.

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati ha il potere - dovere di promuovere d'ufficio l'azione disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell'onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense e l'esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell'illecito disciplinare rilevante (cfr. Cass., sez. un., 14/12/2016, n. 25633; CNF, sentenza del 10 maggio 2016, n. 143 e altre).

Nel merito, e quanto alla natura e alla sussistenza delle violazioni contestate al ricorrente, si deve ribadire che l'avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione con la dignità ed il decoro imposti dalla funzione che svolge, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino.

Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall'ordinamento con norme di rango costituzionale nell'interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa.

L'avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza, non solo nei confronti della parte assistita, ma anche e soprattutto verso l'ordinamento, generale dello Stato e particolare della professione, verso la società, verso i terzi in genere, in quanto i concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l'agire degli avvocati (cfr. CNF sentenze n. 84 del 10 luglio 2017; n. 22 del 22 marzo 2017; n. 112 del 26 settembre 2014; n. 444 del 15-03-2013).

Le espressioni contestate all'avv. [RICORRENTE] sono palesemente in contrasto con i doveri imposti agli avvocati e, nella fattispecie in esame non sussiste alcuna scriminante che possa far dubitare della sussistenza della consapevolezza, da parte dell'avv. [RICORRENTE], della illegittimità dell'azione posta in essere.

Al fine di integrare l'illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo, infatti, è sufficiente l'elemento psicologico della suite della condotta inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie, giacché ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.

Le condotte disciplinarmente rilevanti addebitate al ricorrente sono quelle previste dagli artt. 5 (Doveri di probità, dignità e decoro), 53 (Rapporti con i magistrati) del Codice Deontologico Forense, previgente che corrispondono, nell'ambito del Nuovo Codice Deontologico Forense entrato in vigore il 16.12.2014, agli art. 9 (Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi) e 53 (Rapporti con i magistrati).

È opportuno precisare che, sebbene il COA di Pescara non abbia contestato all'avvocato [RICORRENTE] la violazione della disposizione deontologica di cui all'art. 20 del CDF previgente (ora art.52 CDF), non sussiste rapporto di specialità fra gli artt. 20 e 53 del codice deontologico, giacché il secondo delimita l'ambito etico nel quale devono estrinsecarsi i rapporti fra avvocati e magistrati, mentre il primo individua una specifica violazione dei canoni comportamentali anzidetti, che potrebbe essere commessa anche per il tramite della scrittura: in presenza dei necessari presupposti di fatto, l'utilizzo delle

“espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio” ben può comportare la violazione di entrambe le norme.

Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con rigore, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone, ma il diritto della difesa incontra un limite insuperabile nella civile convivenza, nel diritto della controparte o del giudice a non vedersi offesi o ingiuriati.

Pertanto, la tutela del diritto di difesa e di critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate (cfr. CNF sentenza n. 63 del 1° giugno 2017; n. 78 del 6.6.2015).

Il COA di Pescara, nell’ambito della propria discrezionalità, ha correttamente valutato il comportamento complessivo tenuto dall’avv. [RICORRENTE] comminando la sanzione della censura, che appare congrua anche alla luce del nuovo codice deontologico che prevede come sanzione edittale la censura per la violazione del precetto contenuto nell’art. 53 (rapporti con i magistrati), corrispondente all’art. 53 del codice previgente.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37 ;

Il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso.

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 ottobre 2017;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Michele Salazar

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 27 settembre 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all’originale